



Newsletter n. 3 – Aprile 2010

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Lunedì **26 aprile 2010** entrano in vigore le disposizioni previste dal DLgs 81/2008 in merito alla "**Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali**". Tali disposizioni, contemplate nel Capo V del Titolo VIII del medesimo DLgs 81/2008, prevedono l'obbligo per il Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio dovuto alla esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali (R.O.A.) da parte dei lavoratori.

Le R.O.A. da considerare sono:

- Radiazioni Ultraviolette UVA, UVB ed UVC (spettro tra 100 e 400 nm)
- Radiazioni visibili (spettro tra 380 e 780 nm)
- Radiazioni Infrarosse IRA, IRB ed IRC (spettro tra 780nm e 1 mm)
- Radiazioni Laser (apparecchiature classe 1M, 2M, 3R, 3B e 4)

Le principali sorgenti di R.O.A delle quali è opportuno tenere conto sono:

- Arco elettrico di saldatura
- Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
- Lampade abbronzanti
- Lampade LED per fototerapia
- Corpi incandescenti (metallo o vetro fuso)
- Apparecchiature Laser

E' opportuno ricordare che i fabbricanti di attrezzature che emettono R.O.A. sono tenuti a corredare la macchina delle informazioni sulle emissioni in base a quanto previsto dal DLgs 17/2010 (Nuova Direttiva Macchine) e dal suo predecessore il DPR 459/1996.

Sia nelle situazioni sopra citate sia in altre nelle quali c'è emissione di R.O.A è indispensabile procedere con una accurata analisi della tipologia e dell'entità dell'emissione.

Quando la natura e l'entità delle R.O.A è talmente modesta da rendere non necessaria una valutazione più dettagliata, è possibile concludere inserendo nel Documento di Valutazione dei Rischi una "Giustificazione".

Nei casi di emissione più significativa è invece necessario procedere con la valutazione approfondita ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi inserendovi anche questa parte.